

All. alla D.C.C. N. 3 del 11.05.2016

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI DOMODOSSOLA, SANTA MARIA MAGGIORE E MALESCO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Domodossola, Provincia di Verbania (classe 1 B) legalmente rappresentato dal Sindaco, Mariano Cattrini; il Comune di Santa Maria Maggiore, Provincia di Verbania (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Claudio Cottini; il Comune di Malesco, Provincia di Verbania (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Enrico Barbazza

P R E M E S S O

che le citate Amministrazioni Comunali, rispettivamente con DD.CC. nr: _____, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso di svolgere, in forma associata, l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

si conviene quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Domodossola, Santa Maria Maggiore e Malesco stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Domodossola assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di ricevimento del nulla osta dal Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque).

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge.

E' prevista, altresì, la risoluzione per mutuo consenso.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Generale è di competenza del Sindaco del Comune di Domodossola, Comune capo convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Santa Maria Maggiore e Malesco. In sede di prima applicazione, il Segretario Generale viene individuato nell'attuale Segretario Titolare di Domodossola.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Domodossola, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga negli altri comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio è ripartito per l' 80% presso il Comune di Domodossola, per il 10% presso il Comune di Santa Maria Maggiore e per il 10% presso il Comune di Malesco. I Sindaci dei tre Comuni convenzionati e il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Domodossola, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Resta a carico del Comune di Domodossola l'incremento della retribuzione di posizione, derivante dalla maggiorazione disposta ai sensi dell'art. 41 comma V del C.C.N.L. del 16.5.2001 (c.d. galleggiamento).

L'incremento della retribuzione derivante dalla maggiorazione per indennità di Convenzione è ad esclusivo carico dei Comuni di Santa Maria Maggiore e Malesco in parti eguali.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art.42 del C.C.N.L. del 16.5.2001;

L'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche funzioni affidate da ciascun Sindaco al Segretario restano a carico del singolo Comune assegnatario.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segretario Comunale, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, sono ripartite come segue:

- a) 80,00 % a carico del Comune di Domodossola;
- b) 10,00 % a carico del Comune di Santa Maria Maggiore;
- c) 10,00 % a carico del Comune di Malesco;

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune di Domodossola comunicherà ai Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente. I Comuni convenzionati provvederanno al rimborso della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi.

Al Segretario titolare spetta, a titolo rimborso delle spese di viaggio per lo spostamento dalla sede di Domodossola alle sedi di Santa Maria Maggiore e Malesco per l'esercizio delle sue funzioni, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, secondo quanto previsto l'art 45 del CCNL Enti locali del 16 maggio 2001 Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 21 aprile 2011 n. 5455. Tali spese saranno a carico dei Comuni di Santa Maria Maggiore e Malesco e liquidate direttamente al Segretario.

Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione saranno ripartite tra i tre Comuni convenzionati

Le spese per missioni e trasferte svolte dal Segretario saranno a carico esclusivamente del Comune nell'interesse del quale vengono effettuate.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO

In caso di vacanza della sede, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario dei Comuni verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dal Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte o da altro Segretario titolare di sede con il sistema dello "scavalco", nominato dal Sindaco del Comune di Domodossola, sede della convenzione o anche con incarichi singoli, da parte dei tre Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Domodossola _____
Comune di Santa Maria Maggiore _____
Comune di Malesco _____

All. alla D.C.C. N. 3 del 11.05.2016

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI DOMODOSSOLA, SANTA MARIA MAGGIORE E MALESCO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Domodossola, Provincia di Verbania (classe 1 B) legalmente rappresentato dal Sindaco, Mariano Cattrini; il Comune di Santa Maria Maggiore, Provincia di Verbania (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Claudio Cottini; il Comune di Malesco, Provincia di Verbania (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Enrico Barbazza

P R E M E S S O

che le citate Amministrazioni Comunali, rispettivamente con DD.CC. nr: _____, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso di svolgere, in forma associata, l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

si conviene quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Domodossola, Santa Maria Maggiore e Malesco stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Domodossola assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di ricevimento del nulla osta dal Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque).

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge.

E' prevista, altresì, la risoluzione per mutuo consenso.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Generale è di competenza del Sindaco del Comune di Domodossola, Comune capo convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Santa Maria Maggiore e Malesco. In sede di prima applicazione, il Segretario Generale viene individuato nell'attuale Segretario Titolare di Domodossola.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Domodossola, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga negli altri comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio è ripartito per l' 80% presso il Comune di Domodossola, per il 10% presso il Comune di Santa Maria Maggiore e per il 10% presso il Comune di Malesco. I Sindaci dei tre Comuni convenzionati e il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Domodossola, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Resta a carico del Comune di Domodossola l'incremento della retribuzione di posizione, derivante dalla maggiorazione disposta ai sensi dell'art. 41 comma V del C.C.N.L. del 16.5.2001 (c.d. galleggiamento).

L'incremento della retribuzione derivante dalla maggiorazione per indennità di Convenzione è ad esclusivo carico dei Comuni di Santa Maria Maggiore e Malesco in parti eguali.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art.42 del C.C.N.L. del 16.5.2001;

L'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche funzioni affidate da ciascun Sindaco al Segretario restano a carico del singolo Comune assegnatario.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segretario Comunale, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, sono ripartite come segue:

- a) 80,00 % a carico del Comune di Domodossola;
- b) 10,00 % a carico del Comune di Santa Maria Maggiore;
- c) 10,00 % a carico del Comune di Malesco;

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune di Domodossola comunicherà ai Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente. I Comuni convenzionati provvederanno al rimborso della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi.

Al Segretario titolare spetta, a titolo rimborso delle spese di viaggio per lo spostamento dalla sede di Domodossola alle sedi di Santa Maria Maggiore e Malesco per l'esercizio delle sue funzioni, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, secondo quanto previsto l'art 45 del CCNL Enti locali del 16 maggio 2001 Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 21 aprile 2011 n. 5455. Tali spese saranno a carico dei Comuni di Santa Maria Maggiore e Malesco e liquidate direttamente al Segretario.

Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione saranno ripartite tra i tre Comuni convenzionati

Le spese per missioni e trasferte svolte dal Segretario saranno a carico esclusivamente del Comune nell'interesse del quale vengono effettuate.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO

In caso di vacanza della sede, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario dei Comuni verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dal Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte o da altro Segretario titolare di sede con il sistema dello "scavalco", nominato dal Sindaco del Comune di Domodossola, sede della convenzione o anche con incarichi singoli, da parte dei tre Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Domodossola _____
Comune di Santa Maria Maggiore _____
Comune di Malesco _____